

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957

(148^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione » (2204) (D'iniziativa dei deputati Di Leo e Collone) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2766, 2767, 2771
ASARO	2769, 2770
CARELLI	2768
DE LUCA LUCA	2768
MARINA	2768
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2768, 2770
SPAGNOLLI, relatore	2766, 2768, 2769
TRABUCCHI	2770

« Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2210) (D'iniziativa dei deputati Colitto, Cuppugi ed altri, Scalin, Dal Canton Maria Pia ed altri e Berlinguer ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Modifica alle disposizioni sulla reversibilità

di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari » (8) (D'iniziativa della senatrice Merlin Angelina): « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 13 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro » (290) (D'iniziativa dei senatori Fiore e Bitossi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2752, 2753, 2766
CARELLI	2764
DE LUCA LUCA	2761, 2763, 2765
FIORE	2762, 2766
MARIOTTI	2763
MERLIN Angelina	2752
RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2763, 2765
SCHIAVI	2765
SPAGNOLLI	2765
TRABUCCHI, relatore	2752, 2753, 2763, 2764, 2765, 2766

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Asaro, Bertone, De Luca Luca, Guglielmone, Marina, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Schiavi, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valmarama.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Braccesi, Cenini, De Luca Angelo e Fortunati sono sostituiti rispettivamente dai senatori Carelli, De Bacci, Negroni e Fiore.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente la senatrice Merlin Angelina.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

DE LUCA LUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2210) di iniziativa dei deputati Colitto, Cappugi ed altri, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri e Berlinguer ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari » (8) d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina, e: « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro » (290) di iniziativa dei senatori Fiore e Bitossi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Colitto, Cappugi ed altri, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri e Berlinguer ed altri: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

MERLIN ANGELINA. Mi siano permesse poche parole per mozione d'ordine.

Un disegno di legge che proponeva modificazioni alle norme sulla reversibilità delle pensioni era stato da me presentato già nella passata legislatura; esso non fu discusso perchè intervenne lo scioglimento del Senato. Allora ripresentai il disegno di legge stesso nei primi giorni della presente Legislatura. Dopo parecchio tempo anche alla Camera fu presentato un disegno di legge analogo. Ora chiederei che la discussione del disegno di legge da me proposto fosse abbinata a quella del disegno di legge n. 2210, non per una mia ambizione personale, ma soprattutto per la dignità del Senato stesso, per aver promosso una legge che viene incontro ai bisogni delle vedove che si sono sposate con funzionari statali già collocati a riposo.

Faccio notare che a tal proposito ci sono dei precedenti. Il disegno di legge per la modi-

fica della formulazione dei certificati di stato civile, da me presentato contemporaneamente — o meglio, dopo (parlo della seconda legislatura) — alla onorevole Maria Pia Dal Canton, fu abbinato a detta proposta quando, approvata dalla Camera, venne trasmessa al Senato.

Domando che sia fatta la stessa cosa, e cioè che il mio disegno di legge sulla reversibilità delle pensioni sia abbinato a quello in esame, non perchè io l'abbia promosso e l'abbia presentato in precedenza ma perchè il Senato non si veda soppiantato in tutte le sue iniziative dall'altro ramo del Parlamento.

FIORE. Qualora la richiesta della senatrice Merlin Angelina non venisse a ritardare la discussione del disegno di legge in esame, mi associerei alla sua richiesta, anche per un analogo fatto personale. Io avevo presentato al Senato, in data 19 dicembre 1953, un disegno di legge per l'abrogazione dello ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità della pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro. Qualora fosse possibile, chiederei di poter abbinare alla presente discussione anche questo disegno di legge.

TRABUCCHI, *relatore*. Se permettete, come relatore debbo dire che il disegno di legge del senatore Fiore mi era sfuggito e faccio ammenda dicendo che senz'altro ne prendo atto. Se non ci sono difficoltà di natura regolamentare, credo che si possa senz'altro discutere congiuntamente il disegno di legge in esame, col disegno di legge della senatrice Merlin e con quello del senatore Fiore. Sostanzialmente il primo è inteso a concedere la pensione di reversibilità alla vedova dell'impiegato civile o del militare, morto dopo venti anni di servizio utile, o del pensionato, purchè il matrimonio, in qualunque tempo avvenuto, sia durato non meno di un anno, e non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa, oppure sia nata prole, anche postuma, da matrimonio più recente; oppure se la morte sia dovuta a causa di servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge vigente.

Quanto agli orfani dell'impiegato civile, o del militare, morto dopo venti anni di servizio utile ed a quelli del pensionato, in qualunque tempo abbia contratto matrimonio, essi hanno diritto a pensione, finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

Debbo dare atto alla senatrice Merlin Angelina che la formulazione del suo testo è conforme alle norme di legge, perchè s'inquadra veramente nel nostro sistema senza bisogno di ritocchi.

Per quanto riguarda il disegno di legge del senatore Fiore, dirò che esso tende a parificare ai figli minorenni le figlie nubili maggiorenni ed i figli maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro purchè sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico.

Uguale disposizione è applicata agli orfani del militare contemplati dall'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

PRESIDENTE. Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo di accogliere la richiesta della senatrice Merlin Angelina e del senatore Fiore.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che la discussione generale dei tre disegni di legge avrà luogo congiuntamente.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, relatore. Nel disegno di legge presentato al Senato della Repubblica sotto il numero 2210 ed approvato in sede legislativa dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1957, confluirono proposte varie: del Ministero del tesoro, dei deputati Colitto, Cappugi e Pastore, Morelli, Scalia, Dal Canton, Bontade e Titomanlio; Berliquer, Pieraccini, Albizzati, Nenni Giuliana, Bei, Gatti, Mezza, De Lauro, e Viviani. Ma la I Commissione della Camera apportò ai vari progetti modificazioni a sua volta così profonde che il disegno di legge attuale si presenta come un disegno nuovo.

Alla base delle varie proposte era sempre la considerazione pietosa dello stato di miseria in cui vengono a trovarsi spesso, dopo la morte del pensionato, la moglie e i figli dello stesso se questi abbia contratto matrimonio do-

po la cessazione del servizio, e il desiderio di estendere il trattamento di reversibilità a particolari categorie di parenti o di viventi a carico dell'impiegato o del pensionato defunto. Per precisare la situazione legislativa allo stato della legge attuale va ricordato che, giusta il regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito con modificazioni nella legge 21 agosto 1921 n. 1144, il regio decreto 18 novembre 1920 n. 1626 e il regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 14 maggio 1926, n. 898, e le successive modificazioni, spetta la pensione di reversibilità alla vedova dell'impiegato civile morto dopo 20 anni di servizio effettivo e a quella del pensionato che abbia contratto matrimonio *prima o durante* il servizio, qualora non sia stata pronunciata contro la stessa, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione per sua colpa e quando, inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'impiegato abbia compiuto la età di 50 anni, esso sia, di due anni almeno, anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole anche postuma di matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.

La norma condizionale della nascita di prole anche postuma non è stata più presa in considerazione: credo che sia necessario ripristinarla.

Spetta pure pensione di reversibilità agli orfani del pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, col minimo di servizio, naturalmente. Analoghe, salvo qualche piccola diversità, le disposizioni per il personale militare.

I vari disegni di legge proposero le seguenti modificazioni al regime delle pensioni di reversibilità:

Progetto governativo: 1) elevazione da 50 a 55 anni del limite di età entro il quale il matrimonio sia da considerarsi tempestivo agli effetti della reversibilità, e riduzione da due anni ad uno del periodo minimo di durata del matrimonio richiesto per la reversibilità nel caso di matrimonio contratto dopo i cinquantacinque anni;

2) estensione del diritto alla pensione di reversibilità a favore dei figli legittimati per

sussequente matrimonio o, per decreto, degli adottivi, dei figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, semprechè siano anteriori alla cessazione del servizio il sussequente matrimonio o il decreto di legittimazione per i figli legittimati, l'atto legale di riconoscimento o la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità per i naturali, il decreto di adozione per gli adottivi. Per questi ultimi si proponeva di richiedere che il decreto di adozione dovesse essere anzi anteriore di almeno un anno alla cessazione del servizio quando l'adottante avesse raggiunto il 55° anno di età;

3) equiparazione ai figli entro i limiti di età stabiliti dalle varie leggi, dei figli e figlie nubili che alla morte del dipendente o del pensionato si trovassero in stato di inabilità permanente per infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, purchè si tratti di nullatenenti. Anche qui si ha una estensione del beneficio di reversibilità, ai minorenni aggiungendovi anche i maggiorenni inabili;

4) estensione del trattamento di reversibilità che è stabilito a favore dei genitori per le pensioni privilegiate militari al caso dei genitori di impiegati civili deceduti per causa di servizio;

5) per la reversibilità delle pensioni privilegiate ordinarie si proponeva poi di considerare tempestivo anche il matrimonio contratto entro 3 anni dalla cessazione dal servizio;

6) per gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate sfollati, si proponeva il riconoscimento della validità del matrimonio contratto entro i limiti di data in cui si sarebbe raggiunto da parte dell'ufficiale o del sottufficiale il limite di età per la cessazione del servizio nel proprio grado con la solita limitazione del matrimonio contratto a più di cinquantacinque anni (durata minima di un anno o nascita di prole anche postuma).

Il disegno di legge dell'onorevole Colitto proponeva soltanto il ripristino della disposizione di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, così formulato: « Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie

nubili maggiorenni purchè sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a carico dell'impiegato e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti ».

I deputati Cappugi, Pastore e Morelli proponevano di modificare la legge, in sensi pressochè analoghi a quelli di cui alla proposta del Ministro del tesoro a favore del personale militare (ufficiali e sottufficiali sfollati). La diversità fra le due proposte era limitata alla considerazione del limite di età di 55 anni che gli onorevoli Pastore, Cappugi e Morelli non introdussero in alcun modo nel loro disegno di legge.

La proposta dell'onorevole Scalia era veramente rivoluzionaria: in essa si prospettava la estensione della pensione di reversibilità al coniuge qualunque sia stata l'epoca del matrimonio, e, quando la morte sia avvenuta per causa di servizio, anche se non si sia avuto un minimo di durata del servizio, la estensione del diritto alla pensione di reversibilità a favore del marito inabile della moglie dipendente dallo Stato, la estensione del diritto alla pensione di reversibilità a favore dei figli, figlie nubili legittimi, legittimati e naturali, purchè minorenni o inabili a proficuo lavoro, la equiparazione ai figli degli adottivi, affiliati, minori affidati a sensi dell'articolo 404 del Codice civile nonchè dei figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge, la estensione infine del diritto a pensione di reversibilità a favore dei genitori superstiti inabili o di età superiore ai 60 anni e la equiparazione ai genitori dei figli naturali, degli adottivi, del patrigno e della matrigna e delle persone alle quali il minore sia stato affidato. Infine anche l'onorevole Scalia proponeva una norma a favore degli ufficiali collocati nella riserva prevedendo che il periodo passato nella riserva debba considerarsi come periodo utile per il raggiungimento dell'anzianità necessaria per il diritto a pensione.

La onorevole Dal Canton e le onorevoli Bonfante e Titomanlio proponevano la equiparazione ai figli legittimi dei legittimati per sussequente matrimonio o per decreto, degli adottivi e dei naturali legalmente riconosciuti.

Gli onorevoli Berlinguer, Pieraccini, Albizzati, Nenni Giuliana, Bei Ciufoli Adele, Gatti, Caporaso, Mezza, De Lauro e Viviani propo-

nevano: a) la perfetta equiparazione dell'impiegato civile alla impiegata civile agli effetti della reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite; b) la equiparazione ai figli legittimi, dei riconosciuti, degli adottivi, degli affiliati dal deceduto o dal coniuge superstite, e degli esposti regolarmente affidati, la equiparazione ai minorenni degli inabili al lavoro e delle maggiorenni nubili, quando abbiano 34 anni di età, convivano col defunto e non abbiano reddito proprio superiore a 240.000 lire annue; c) la estensione del diritto di reversibilità ai genitori, anche se vi sia coniuge superstite, se questo muoia dopo la morte del pensionato, e la equiparazione dei genitori del patrigno, della matrigna, dell'affiliante, dell'adottante, e di chi abbia avuto il defunto impiegato o pensionato in consegna come esposto, purchè gli aventi diritto abbiano superato l'età di anni 60 o siano inabili; d) la concessione del diritto di reversibilità qualunque sia la data del matrimonio; e) la estensione delle norme ai dipendenti degli enti locali.

Nella discussione avanti la I Commissione della Camera le norme vennero tratte da tutti i disegni di legge e variamente modificate: oggi è sottoposto al vostro esame il disegno di legge nei seguenti termini essenziali:

a) estensione del diritto di reversibilità della pensione alla vedova del pensionato che abbia contratto matrimonio prima del raggiungimento del 70° anno di età purchè il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del pensionato (è inopinatamente stata omessa la norma che in ogni caso riconosceva la pensione alla vedova se il matrimonio sia stato contratto entro il limite di età previsto quando sia nata dal matrimonio stesso prole anche postuma);

b) estensione del diritto di reversibilità alla vedova dell'impiegato morto in attività di servizio qualunque sia stata l'età in cui l'impiegato ha contratto matrimonio e la durata dello stesso;

c) equiparazione alla vedova del vedovo inabile a lavoro proficuo, vivente a carico della moglie e che abbia contratto matrimonio con la stessa prima che essa abbia compiuto i 50 anni di età;

d) riconoscimento del diritto ad un assegno alimentare pari ai 3/4 della pensione di

riversibilità alla vedova in stato di bisogno anche se separata per colpa propria

e) affermazione del diritto alla pensione di reversibilità a favore della vedova in caso di morte dell'impiegato o salariato per causa di servizio anche senza l'anzianità minima utile;

f) equiparazione ai figli legittimi, dei legittimati, dei naturali (*tout court*), degli adottivi, degli affiliati, dei figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge, semprechè si tratti di minorenni o, per le figlie, di minorenni e nubili;

g) equiparazione ai minorenni dei maggiorenni e delle nubili maggiorenni inabili o non idonee a lavoro per ragioni di età (quale?) conviventi a carico del dipendente civile e nullatenenti;

h) affermazione che le condizioni per la concessione della pensione di reversibilità debbono sussistere alla data del decesso del dipendente (come si sia dimenticato in un regime di questo genere di equiparare alle nubili le vedove e come si sia parlato solo di dipendente e non di dipendente o pensionato non si riesce a capire. Probabilmente, per quanto concerne l'alternativa dipendente o pensionato, l'omissione è dovuta ad un errore materiale);

i) riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità quando non vi siano nè il coniuge nè figli superstiti, ai genitori di età superiore a 60 anni o inabili a lavoro proficuo che risultino a carico del deceduto;

l) estensione delle norme della legge a favore del personale militare e delle ferrovie ed applicazione della legge dal 1° gennaio 1958.

È doveroso per il relatore far qui presente che è giacente alla 5^a Commissione un disegno di legge (n. 8) di iniziativa della senatrice Angelina Merlin informato al principio della estensione del diritto alle pensione di reversibilità a favore delle vedove anche se il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio. Il disegno di legge fu oggetto di complesse trattative col Tesoro, ma mentre queste duravano si seppe che già la Camera dei deputati aveva iniziato la trattazione di un disegno di legge completo onde apparve più opportuno attenderne la approvazione per prendere in esame globalmente tutta la materia.

In occasione dell'esame di questi disegni di legge sono state introdotte, *ex novo*, alcune norme riguardanti in genere il collocamento a riposo e il diritto a pensione dei dipendenti civili. Le norme relative si possono così riassumere:

1) limite di età fisso per il collocamento a riposo del personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo: 65 anni per gli impiegati e per i salariati maschi, 60 anni, per i salariati femmine;

2) abbassamento del minimo di servizio per aver diritto a pensione per coloro che sono collocati a riposo per limiti di età con 15 anni di servizio effettivo (come si concordi la norma con quelle sulla pensione di reversibilità in cui si prevede solo il diritto qualora il dipendente abbia prestato 20 anni di servizio utile non si comprende);

3) mantenimento del diritto degli impiegati quando abbiano compiuto 40 anni di servizio utile e negli altri casi previsti dalla legge di essere collocati a riposo su domanda;

4) mantenimento della facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo di ufficio l'impiegato che abbia 40 anni di servizio utile, oltre che negli altri casi previsti dalla legge (anche se non sia raggiunto il limite di età oltre il quale non è lecito che continui il rapporto di impiego);

5) collocamento a riposo al 65° anno di età e per le donne salariate al 60° anno di età anche dei dipendenti non di ruolo;

6) disposizione transitoria per il personale che abbia già superato i limiti di età ma non abbia compiuto 40 anni di servizio utile con facoltà dell'Amministrazione di mantenerlo in servizio per non oltre un biennio ma non oltre il compimento del detto 40° anno di servizio utile (sul significato della parola « utile » sono già sorte discussioni. È un argomento quindi che dovremo trattare);

7) disposizione transitoria per il personale che abbia superato all'entrata in vigore della legge il limite di età, ma non abbia raggiunto i 20 anni di servizio effettivo, con trattamento in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità minima.

Le due disposizioni transitorie si applicano anche al personale che entro un biennio raggiunga il limite di età;

8) facoltà della Amministrazione di trattenere in servizio il personale che all'entrata in vigore della legge abbia raggiunto o superato i limiti di età, abbia 40 anni di servizio utile, purchè tale periodo non vada oltre un anno dall'entrata in vigore della legge.

Tale norma si applicherà anche per coloro che raggiungeranno i due limiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge: tale personale verrà collocato in soprannumero con obbligo di lasciare liberi altrettanti posti nella qualifica *iniziale* del ruolo di appartenenza.

Seguono altre norme veramente salutari destinate a rendere possibile la liquidazione della pensione definitiva per il momento in cui il dipendente cessa dal servizio. Fra queste norme va notata la regolamentazione del diritto di riscatto che deve essere chiesto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno 3 anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, la regolamentazione della denuncia dei preservi non di ruolo e della relativa documentazione per la quale viene disposto un termine di decadenza (2 anni dalla nomina in ruolo o dalla data in cui ha effetto la legge per i dipendenti attualmente in servizio) e la regolamentazione del riscatto del periodo universitario e di quello di specializzazione richiesti per la ammissione alla carriera (durata legale).

Come conseguenza si stabilisce la possibilità della liquidazione della pensione definitiva al momento in cui l'impiegato lascia il servizio con la consegna del relativo libretto da parte del capo ufficio (dato che le nuove norme consentiranno di provvedere ai conteggi in tempo utile).

Tali le norme contenute nel disegno di legge in esame.

Appare però necessario al relatore richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sulla importanza delle norme stesse, e sulla gravità dei principi che in esso si affermano: onde si abbia la coscienza, approvando o disapprovando e rimandando il disegno di legge, come per alcuni punti sembra inevitabile, alla Ca-

mera, di avere esaminati tutti gli aspetti della questione.

Onorevoli senatori, è stato finora concetto dominante in materia di pensioni che il diritto a pensione si acquisisce all'atto della cessazione del servizio, onde in quel momento si deve tener conto della situazione familiare del dipendente dallo Stato, con la sola eccezione per i figli nati successivamente al collocamento a riposo, ma da matrimonio antecedentemente contratto: oggi invece si viene a riconoscere il diritto a pensione come una specie di bene del quale il pensionato indirettamente può disporre sia contraendo un tardo matrimonio, sia, quel che è peggio, riconoscendo tardivamente figli naturali, o provvedendo ad adottare o perfino sposando la madre legittima o naturale di figli altrui. È evidente che l'allargamento del principio assume una gravità in alcuni casi non ammissibile, per altri concepibile solo in un clima di alta socialità quale quello in cui viviamo.

Ma è altrettanto evidente che la larghezza che si propone di adottare non può, non deve essere a danno della famiglia legittima (coniuge superstite e figli). Di tale principio che il relatore considera essenziale la Camera sembra non abbia valutato l'importanza; pertanto, il testo dovrà essere chiarito e modificato.

Altrettanto grave è la proposta di estensione del diritto di reversibilità della pensione a casi come quello dei figli naturali del coniuge in cui non sussiste neppure l'obbligo degli alimenti (articoli 433-451 Codice civile).

Non poco grave ancora è il principio per il quale si estende il diritto alla pensione di reversibilità anche a favore dei genitori, contro quella che fu sempre la sistematica per le pensioni ordinarie.

Ma al di fuori e al di là delle osservazioni giuridiche vanno considerati alcuni inconvenienti e le deficienze alle quali il disegno di legge in esame darebbe luogo se dovesse essere approvato nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ci permettiamo perciò di riesaminare sotto questa luce le norme principali.

1) *Estensione del diritto alla pensione di reversibilità alla vedova.* — (Articolo 12, primo e secondo comma). Il disegno di legge abban-

dona la distinzione tra la vedova del dipendente e la vedova del pensionato e propone tre casi: a) vedova di dipendente che abbia contratto matrimonio prima del collocamento a riposo; b) vedova di pensionato che abbia contratto matrimonio dopo il collocamento a riposo, entro i limiti di età previsti per la cessazione del servizio dagli ordinamenti delle singole amministrazioni; c) vedova di pensionato che abbia contratto matrimonio oltre i limiti di cui alle lettere a) e b) ma prima del compimento del 70° anno di età.

Nei primi due casi la pensione di reversibilità spetterebbe sempre, salvo che sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa della moglie, nel caso di cui alla lettera c) la pensione spetterebbe, salvo che sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa della moglie, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno 2 anni prima della morte del pensionato.

Appare necessario aggiungere anzitutto la vecchia norma per cui si prescinde dalla durata del matrimonio qualora dallo stesso sia nata prole anche postuma perchè non si verifichi il caso della vedova che non ha diritto a pensione mentre lo hanno i figli, altrimenti si peggiorerebbe la situazione attuale. Perchè la ipotesi non riguarda soltanto l'impiegato civile che viene pensionato dopo i 65 anni di età, quando la capacità virile può essere ridotta, ma anche quella dei dipendenti dello Stato che per regolamenti speciali debbono essere collocati a riposo in età molto più giovanile (marina, aviatori, ecc.).

Appare anche necessario coordinare la norma per cui per la pensione di reversibilità sono richiesti almeno 20 anni di servizio utile, con quella di cui all'articolo 1 se si mantiene, per cui per il collocamento a riposo di alcuni impiegati bastano quindici anni di servizio effettivo: ciò anche senza coordinare la norma con le norme eccezionali per le quali in alcuni casi è stato ammesso il collocamento a riposo con meno di 20 anni di servizio.

Molteplici proteste sono state poi avanzate da parte di interessati per i casi di matrimonio contratto dal pensionato oltre il settantesimo anno di età. Superato infatti il concetto base che il matrimonio debba essere contratto prima della cessazione del servizio ogni limite

di età è, si dice, arbitrario. Si vorrebbe da alcuni che a riprova che non si tratti di matrimonio contratto al solo scopo di cedere la pensione s'imponga un maggior minimo di durata (salvo il caso della nascita dei figli) per il matrimonio senile, ma si chiede che si tolga ogni distinzione basata solo sull'età del pensionato e correlativamente, nel comma ultimo dello stesso articolo, della pensionata.

II) *Estensione del diritto alla pensione di reversibilità al marito inabile, vivente a carico della moglie che si sia coniugata prima di compiere il 50° anno di età.* — Manca il coordinamento con la norma relativa alla separazione per colpa, perchè mentre per la moglie è richiesto che non sia separata per colpa, per il marito la pensione spetterebbe anche se sia separato per colpa sua. Evidentemente il comma terzo dell'articolo 12 va posto in fine all'articolo con le debite modificazioni, cioè nel caso di separazione per colpa, la colpa della moglie va equiparata a quella del marito.

III) *Assegno alimentare al coniuge* (per ora è previsto solo il caso della moglie perchè il marito avrebbe sempre diritto alla pensione di reversibilità) *separato per sua colpa.* — La norma va molto ponderata sia in relazione alle norme del Codice civile sulla successione (articolo 585) sia in relazione a fatti purtroppo arcinoti: si pensi al caso della moglie separata che si sia data alla prostituzione pur avendo assegno alimentare a carico del marito e quindi figurando a carico di lui e che in morte dello stesso verrebbe a percepire la pensione, si pensi al caso della moglie che convive con un terzo dal quale ha avuto anche dei figli, ma che riceve l'assegno alimentare dal marito e risulta in stato di bisogno perchè il terzo convivente, che può essere anche ricco, non ha nessun dovere di mantenimento di quella che definirà governante, ospite, domestica, ecc. Si avrà il ludibrio aggiunto allo scorno per il marito abbandonato! Inoltre sorge questione interpretativa perchè si chiede che cosa voglia dire « a titolo di assegno alimentare ». È il Tesoro che aggiunge alla pensione normale l'assegno alimentare per il coniuge colpevole, oppure l'assegno va a diminuire la quota del-

l'orfano? In questo caso sarebbe veramente grave.

In ogni caso è veramente grave che la concessione dell'assegno alimentare al coniuge separato per colpa finisca a diminuire la pensione degli orfani.

Se si vuol mantenere il principio deve essere limitato al caso in cui non sopravvivano al pensionato figli legittimi o legittimati.

IV) *Estensione del diritto alla pensione di reversibilità ai figli naturali, agli adottivi, agli affiliati, ai figli naturali del coniuge, ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge.* — Le osservazioni che su questo punto si fanno sono molteplici. Anzitutto la parola « figli naturali » non significa nulla se non vi si aggiungono le parole « riconosciuti » o « dichiarati » (si pensi che fra l'altro ci sono anche i figli naturali non riconoscibili — incestuosi e adulerini — articoli 250 e seguenti del Codice civile). Secondariamente manca una norma che delimiti l'equiparazione. La vedova che sposa il pensionato con più di settant'anni di età non avrebbe diritto a pensione di reversibilità neppure se siano nati figli dal matrimonio; come allora avrebbero diritto alla pensione i figli anche naturali di colei che anche alla vigilia della morte del pensionato sia riuscita a farsi sposare? La gravità della cosa è enorme, si pensi agli infiniti casi della vita ed a tutte le frodi alle quali (anche magari sotto buona intenzione) si può prestare simile norma.

E non parliamo della affiliazione e della adozione: sarà cura degli istituti e di tutte le opere pie d'Italia andare alla ricerca di vecchi pensionati per fare adottare o quanto meno affiliare ragazzi abbandonati, deficienti ecc.

E che dire delle azioni tardive per la dichiarazione di paternità naturale? Anche dopo la morte del *de cuius* si potranno iniziare, in accordo con gli eredi, azioni fraudolente per far dichiarare la paternità naturale del defunto, perchè la legge nulla dice al riguardo ed una lettera probatoria per un processo si costruisce. È necessario quindi ripristinare la norma del disegno di legge governativo per cui il susseguente matrimonio, o il decreto di legittimazione, l'atto legale di riconoscimento, o la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il decreto

di adozione e, se si vuole, quello di affiliazione debbono essere anteriori alla cessazione del servizio.

Per quel che riguarda poi i figli naturali, e peggio gli affiliati, e, se si volesse conservare la norma, anche i figli di precedente matrimonio del coniuge e i figli naturali di questo, va posta una chiara limitazione: che non esistano figli legittimi o legittimati. La Camera non ha infatti preso in considerazione che la pensione di reversibilità è suddivisa fra i figli e la vedova secondo determinate misure: essa arriva al massimo del 75 per cento della pensione diretta quando vi sia la vedova e quattro o più orfani. Ora è contro ogni regola morale e civile che i figli naturali del coniuge, poniamo di secondo letto, arrivato al matrimonio in qualche modo più o meno pensabile, o i figli di primo letto di costui possano portare alla riduzione della pensione alla quale hanno sacrosanto diritto i figli legittimi del defunto. Ed altrettanto dicasi degli affiliati che, tutti sanno, sono nel 90 per cento dei casi dei figli adulterini: la vedova abbandonata con i figli minori dovrebbe vedersi ridotta la pensione per la coesistenza dei figli adulterini del pensionato opportunamente affiliati? Sono cose che gridano vendetta al cospetto di Dio e che non potranno mai essere approvate!

Manca poi la norma, già introdotta nel disegno di legge governativo, per la quale la estensione del diritto di reversibilità a favore degli orfani non potrà mai limitare la pensione già in atto goduta dalla vedova.

V) *Equiparazione ai minorenni dei maggiorenni inabili al lavoro e delle nubili maggiorenni inabili al lavoro conviventi a carico del dipendente.* — Le osservazioni che qui si fanno sono di due ordini: anzitutto non si riesce a capire perchè, una volta che le condizioni di inabilità debbono, per l'articolo 14, essere riferite al momento della morte del pensionato, non siano equiparate alle nubili, le vedove conviventi a carico; per il fatto che una figlia sia stata sposata ad un nullatenente vent'anni prima della morte del pensionato presso il quale si sia poi ricoverata e con quale abbia continuato a convivere dovrebbe perdere la possibilità di godere della pensione di reversibilità quando

all'atto della morte essa sia assolutamente miserabile e senza lavoro. Vero è che la norma che costituisce lo stato di inabilità al momento della morte come elemento per la concessione della reversibilità appare veramente strana, ma una volta che si ammettesse il principio dovrebbe equipararsi il caso delle vedove a quello delle nubili.

Secondo elemento di perplessità è quello risultante dalle parole « o non idonei per ragione di età ». Non si può usare una frase così generica e così ambigua: l'idoneità o la non idoneità al lavoro è un dato di fatto che può dipendere anche dall'età, ma deve essere di per sé constatabile, l'età, può essere assunta come elemento presuntivo di inidoneità ma deve essere in tal caso indicata (65-70-75 anni ecc.); mantenendo la norma si dovrebbe ritornare alla proposta del Tesoro di far riferimento alla inabilità corrispondente ad una determinata categoria secondo la legge sulle pensioni di guerra o ad una determinata età.

VI) *Momento al quale si deve far riferimento per l'accertamento della sussistenza delle condizioni per la concessione di reversibilità.* — Disporrebbe l'articolo 14 del disegno di legge che debba farsi luogo, per la determinazione degli elementi necessari, alla concessione della pensione di reversibilità all'atto della morte del pensionato. La norma ha dato luogo ad una serie di contestazioni. Due persone inabili permanentemente al lavoro, figlie di pensionato, dovrebbero avere un trattamento diverso a seconda che la inabilità sia insorta prima o dopo la morte del pensionato: se il pensionato è morto a 66 anni la figlia che al momento della morte aveva 46 anni non avrà mai la pensione, se il pensionato è morto a 86 la figlia che nata contemporaneamente all'altra avrà intanto compiuto 66 anni avrà diritto a pensione. Senza contare il caso del morto a 40 anni in attività di servizio lasciando una bambina normale di 2 anni che al compimento del 21° anno anche se divenuta paralitica, o tubercolosa, o comunque inabile perderà il diritto alla pensione.

Evidentemente bisogna far riferimento, a modesto parere del relatore, o al momento della cessazione del servizio o, per i figli che siano minori, al momento della cessazione del

servizio al momento in cui raggiungono la maggiore età. I fatti avvenuti dopo queste due date non possono nè debbono influire sul diritto alla pensione di reversibilità.

VII) *Disposizioni circa il collocamento a riposo del personale che abbia compiuto i 65 anni.* — Tale disposizione contenuta nell'articolo 1 ha dato luogo a molte proteste da parte soprattutto delle organizzazioni combattentistiche. È infatti vero che i combattenti della guerra 1915-1918 normalmente non si sono trovati nella condizione di poter partecipare a concorsi prima del 1920, anche se in quella data essi avevano raggiunto un'età alla quale in periodo normale l'impiegato ha già raggiunto la sua sistemazione in ruolo.

È vero, poi, che molti dei combattenti della guerra 1915-1918 hanno dovuto ritardare la laurea perchè non sempre hanno potuto avvalersi dei corsi straordinari. Ci sono poi i prigionieri che sono stati rilasciati con un certo ritardo. Tutti costoro sono entrati in servizio tra il 1920 ed il 1925 e qualche volta, specie i reduci dalla prigionia, anche più tardi; ed ebbero la speranza, che essi qualificano legittima aspettativa, di restare in servizio fino al compimento di servizio effettivo di 40 anni.

Oggi, essi si vedrebbero, in base alla nuova legge, messi a riposo a 65 anni avendo normalmente raggiunto i 40 anni di servizio utile per effetto del riconoscimento degli anni di guerra e delle decorazioni al valore. In questa situazione non giova loro neppure la disposizione di cui all'articolo 4; essi domandano perciò che l'articolo 4 venga modificato nel senso che essi possano essere mantenuti in servizio, sempre non oltre il 70° anno di età, fino al raggiungimento di 40 anni di servizio effettivo.

Essi fanno, inoltre, osservare che la differenza fra il trattamento di servizio e quello di pensione è veramente notevole.

Altra questione fanno gli altissimi funzionari che coprono il grado di presidente dei Consigli superiori e di presidente di sezione dei consigli stessi.

Per esperienza si sa che questi funzionari sono difficilmente sostituibili e che essi arrivano normalmente ai posti a cui sono chiamati per specialissime attitudini, onde è giu-

sto siano equiparati ai professori universitari, ai magistrati ed ai cancellieri dell'ordine giudiziario (non si capisce perchè per i cancellieri si è voluto fare questa eccezione).

Si è già detto poi che non trova collegamento la norma che riduce a 15 anni il minimo di servizio effettivo per avere diritto a pensione con le norme di cui agli articoli 12 e seguenti in cui per la reversibilità si continua a richiedere il minimo di 20 anni.

VIII) *Ultima questione* che si solleva è quella relativa alla opportunità di introdurre una norma abrogativa dell'articolo 107 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70. Per detta norma le vedove che passano a seconde nozze perdono il diritto a pensione di reversibilità.

Si fa osservare che di fronte alla larghezza usata nel disegno di legge, la norma di cui si tratta meriterebbe di essere tolta di mezzo anche per evitare il fenomeno degli accoppiamenti illegittimi più o meno coperti da matrimoni segreti dal punto di vista religioso, fenomeno che è contrario alla morale ed al buon costume. In realtà il danno per lo Stato sarebbe ridottissimo, perchè infimo è il numero delle vedove che per risposarsi in forma ufficiale rinunziano alla pensione.

IX) *Alcune modificazioni di forma* si impongono poi nel testo del disegno di legge.

All'articolo 1, quarto comma la parola « dalla » va sostituita con la parola « delle ».

Nel quinto comma dell'articolo 5 (terza riga) va corretta la parola « alle » con la parola « dalle ». Nel settimo comma va introdotta la abrogazione espressa già contenuta nel disegno di legge governativo dell'articolo 4 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

Nell'articolo 10 alle parole « sono consegnati » vanno sostituite le parole « possono essere consegnati » o « sono consegnati di regola », perchè la consegna del libretto è fatta dal capo ufficio.

Nell'articolo 12 lo stesso Tesoro propone un nuovo testo del secondo comma per una maggiore chiarezza: « Ha inoltre diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio sia posteriore alla cessazione del servizio, esso sia

stato contratto dal pensionato prima del compimento del 70° anno di età e sia durato almeno due anni ».

Nel quarto comma dell'articolo 12 il riferimento va fatto non al secondo ma al primo comma. Nel quinto comma la parola « utilizzabile » va sostituita con la parola « utile ».

Nell'articolo 13 va fatto cenno, oltre che degli orfani del dipendente, di quelli del pensionato; e quando si parla di dipendenti va scritto « di ruolo ».

Per quel che riguarda i genitori va poi precisato quel che accade per il caso che all'atto della morte dell'impiegato o del pensionato siano in vita i due genitori con particolare riguardo al caso dei due genitori naturali.

Nell'articolo 14 va sempre scritto « del dipendente di ruolo o del pensionato ».

Nell'articolo 15 va tolta la dizione « salariati militari » perchè « salariati militari » non esistono.

X) *La copertura.* Nell'allegato «E» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è prevista una spesa di lire 4 miliardi per il miglioramento delle pensioni di reversibilità. Poichè l'allargamento delle concessioni effettuato dalla Camera implica notevole aumento di spesa, la Camera ha ritenuto di superare l'ostacolo di cui all'articolo 81 della Costituzione stabilendo la decorrenza della legge dal 1° gennaio 1958, cosicchè i 4 miliardi servano soltanto per la spesa di mezzo esercizio. Ritieni il sottoscritto che gli allargamenti concessi vadano oltre la spesa di 8 miliardi, ma soprattutto egli ha il dovere di far presente che in un recente deliberato, la Corte dei conti ha ritenuto che il problema della copertura per le spese che annualmente si riproducono, non debba considerarsi superato con lo stanziamento della somma afferente alla spesa da effettuarsi nello esercizio in corso. In relazione a tale pronunciato, dovrebbe dirsi che il disegno di legge è perciò carente di copertura.

Le osservazioni fin qui fatte inducono il sottoscritto a pregarvi, onorevoli senatori, di voler profondamente meditare sul testo del disegno di legge al quale egli personalmente

si permetterà di proporre alcuni emendamenti poichè ritiene inevitabile che il disegno di legge sia rimandato alla Camera.

DE LUCA LUCA. Tutti gli emendamenti migliorativi e peggiorativi, che sono stati proposti nel corso della relazione, rischiano, a mio avviso, di compromettere la sollecita entrata in vigore del provvedimento. Allorchè viene presentato al Parlamento un disegno di legge, si scatenano tutti gli appetiti, da ogni parte e da ogni cittadino si cerca di inserire nel provvedimento norme che corrispondono a concetti personali, più o meno giusti, più o meno accettabili. Le richieste, di cui si è dato prova di tener conto con la relazione del senatore Trabucchi, possono anche essere giuste dal punto di vista umano e sociale; noi però dovremmo stare con i piedi a terra, giudicare con obiettività e serenità. Dobbiamo cioè tener presente che da circa dieci anni i pensionati e i sindacalisti di ogni parte lottano per ottenere un miglioramento delle norme sulla reversibilità delle pensioni, e che l'attesa vivissima non può essere ulteriormente delusa. Se il Governo e il Parlamento sono veramente intenzionati di andare incontro ai legittimi desideri dei pensionati, penso che dovranno accantonare tutti gli emendamenti, anche quelli migliorativi, per far sì che il disegno di legge divenga quanto prima operante.

Ho potuto personalmente constatare — nel corso dell'attività in campo nazionale che ho in proposito svolto per incarico del senatore Fiore — che i pensionati desiderano che il disegno di legge in discussione sia approvato nella sua attuale formulazione. Essi infatti sono disposti a rinunciare a qualsiasi miglioramento immediato purchè il provvedimento divenga sollecitamente operante e si coronino così la loro lunga attesa.

Il secondo problema ancor più di fondo che desidero sollevare riguarda lo spirito del disegno di legge, che mi pare sia stato un po' deformato dalla Camera dei deputati. Da parte dell'altro ramo del Parlamento sono stati infatti introdotti al primitivo provvedimento articoli che riguardano un altro argomento, cioè quello del collocamento a riposo dei funzionari in servizio. Si tratta di una questione completamente diversa da quella che costituiva

il principio informatore del disegno di legge iniziale, perchè un conto è parlare di reversibilità di pensioni riguardanti funzionari che sono stati già collocati a riposo e che aspettano il riconoscimento dei loro diritti, ed un conto è parlare di persone che devono ancora essere collocate a riposo. Oltretutto, l'inserimento di tali articoli ha provocato un contrasto insanabile. Da una parte infatti stanno i pensionati, i quali sollecitano, dopo tanti anni di attesa, la entrata in vigore del provvedimento che li riguarda; dall'altra gli statali, cioè coloro i quali sono attualmente in servizio, affermano che le norme approvate dalla Camera dei deputati non li soddisfano, che non corrispondono ai loro interessi, cosicchè caldeggiano la non approvazione del disegno di legge ed hanno già esercitato pressioni allo scopo di indurci a scatenare una battaglia in sede di discussione tale da portare alla rimessione alla Assemblea del provvedimento. Pertanto, se gli onorevoli senatori componenti questa Commissione, sono convinti — come lo sono sinceramente io — che con la aggiunta degli articoli operata dalla Camera dei deputati è stato travisato lo spirito del provvedimento, penso che noi dovremmo stralciare dal disegno di legge in discussione gli articoli che riguardano i funzionari ancora in servizio, approvando nel testo proposto gli altri, attinenti alla reversibilità delle pensioni interessanti funzionari già collocati a riposo.

FIORE. Desidero riprendere i concetti affermati dal senatore De Luca per far presente che furono posti a suo tempo in discussione alla Camera dei deputati quattro disegni di legge riguardanti la reversibilità delle pensioni ordinarie a carico dello Stato. Fu allora dato mandato all'onorevole Tozzi Condivi di provvedere alla stesura di un testo unificato, il quale fu completato nel novembre del 1956. Il disegno di legge cui ha fatto cenno il senatore Trabucchi fu presentato dal Governo nell'aprile del 1957, cioè dopo che — d'accordo con tutti i settori della Commissione — era stato stilato il testo unificato dall'onorevole Tozzi Condivi. La discussione sulla reversibilità delle pensioni ordinarie a carico dello Stato si è protratta alla Camera dei deputati per parecchi mesi. Soltanto al-

l'ultimo momento, e quando già erano stati approvati gli articoli sulla reversibilità delle pensioni, furono presentati gli articoli riguardanti i dipendenti statali ancora in servizio; tali articoli furono, oltre che approvati, immessi quale prima parte del disegno di legge attualmente in discussione. Il senatore Trabucchi si è giustamente meravigliato del fatto che il minimo di servizio per l'acquisizione del diritto a pensione da parte di coloro che sono collocati a riposo per limiti di età, sia stato abbassato a 15 anni di servizio effettivo, mentre, in tema di reversibilità, si previde il diritto solo qualora il dipendente abbia prestatato 20 anni di servizio utile. La discordanza è facilmente spiegata: le norme sulla reversibilità erano state già fissate ed approvate allorchè furono aggiunti gli articoli riguardanti gli impiegati tuttora in servizio; e poichè la materia non era stata trattata in maniera organica, cioè secondo un principio unico, il contrasto passò inosservato. Tale considerazione contribuisce a dar forza alla persuasione che reversibilità e collocamento a riposo di funzionari attualmente in servizio sono due concetti completamente distinti: non vi è alcuna correlazione tra di essi.

Il problema della reversibilità è molto vecchio: già nella precedente legislatura furono presentati in proposito due disegni di legge, uno ad opera della senatrice Merlin Angelina ed uno stilato da me. Ora, dopo tanti anni di aspettativa da parte dei pensionati, si è aperto loro uno spiraglio: noi non dobbiamo chiuderlo. Tra le varie proposte di emendamenti formulate dal senatore Trabucchi, alcune garantiscono indubbiamente un miglioramento e, naturalmente, ognuno di noi è propenso ad accettare dei miglioramenti. Nel caso attuale però dobbiamo tener conto di molteplici fattori: per esempio quello che fra due o tre mesi la Camera dei deputati cesserà la sua attività. È vero che non sempre si può e si deve fare appello a situazioni estranee, ma oggi non possiamo prescindere da una tale considerazione, che è una constatazione di fatto. Si ha dunque che se noi apportassimo le modifiche suggerite dal relatore, il disegno di legge dovrebbe ritornare all'esame della Camera dei deputati; e questo — come ho avuto occasione di far notare ai molti che, a nome dei pensio-

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)148^a SEDUTA (4 dicembre 1957)

nati, mi hanno manifestato le preoccupazioni vivissime della categoria — ritarderebbe forse di parecchi mesi ancora l'approvazione del provvedimento.

Per i motivi che ho esposto, concordo con il senatore De Luca e propongo di stralciare quella parte del disegno di legge che riguarda i limiti di età per il collocamento a riposo approvando invece sollecitamente quella riguardante la reversibilità per i pensionati. Sarà poi sempre possibile presentare un altro disegno di legge che introduca quelle modificazioni — limitatamente alle migliorative — proposte dal senatore Trabucchi; come sarà possibile stilare un provvedimento che risolva il problema delle pensioni per gli impiegati attualmente in servizio.

TRABUCCHI, *relatore*. Gli emendamenti riguardanti la prima parte del disegno di legge sono proprio i più semplici fra tutti, quelli cioè che potranno essere approvati senza necessità di approfondire la discussione, perchè già concordati con il Tesoro; manca invece di funzionalità la seconda parte del provvedimento, quella cioè che i senatori De Luca e Fiore vorrebbero fosse approvata senza modificazioni.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A parte la non accettabilità, per molte ragioni, della proposta di stralcio formulata dai senatori De Luca e Fiore, resta il fatto che stralciare alcuni articoli del disegno di legge significherebbe instradare il provvedimento verso un ritorno all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Pertanto i concetti affermati dai senatori De Luca e Fiore sono l'uno in contrasto con l'altro. Anche il Governo si rende conto soprattutto dello stato di attesa che circonda il provvedimento in esame, e della necessità e opportunità che esso sia sollecitamente approvato. Però, preso atto della relazione del senatore Trabucchi, il Governo non può non aver fatto sua la convinzione che è assolutamente necessario apportare alcuni emendamenti al testo del disegno di legge in esame, così da approvare un provvedimento organico e più pertinente. Per raggiungere tale obiettivo penso non sia necessario gran numero di modifiche. Comunque, il problema potrebbe

essere più speditamente e organicamente risolto, demandando il compito di studiare le modifiche ad una apposita Sottocommissione con l'impegno di riesaminare definitivamente il disegno di legge nella seduta di mercoledì prossimo, 11 dicembre 1957.

DE LUCA LUCA. Sarebbe opportuno, dato che la questione del collocamento a riposo è una questione diversa da quella della reversibilità delle pensioni, di fare uno stralcio degli articoli che riguardano il collocamento a riposo dei funzionari dello Stato e per il resto formare una Sottocommissione che si occupasse delle disposizioni sulla reversibilità. Con questo credo anche di rendere un servizio al Governo perchè la Federazione statale e tutte le correnti sono contro quell'articolo aggiuntivo che riguarda i limiti di età per il collocamento a riposo dei funzionari dello Stato.

TRABUCCHI, *relatore*. Allora se siamo d'accordo si potrebbe nominare la Sottocommissione.

MARIOTTI. A me sembra — come hanno anche rilevato gli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione — che questo disegno di legge sia atteso vivamente dalla massa di tutti i pensionati. Se noi potessimo stralciare l'articolo che riguarda il collocamento a riposo dei funzionari dello Stato, e potessimo, per gli articoli residui, nominare una Sottocommissione che disciplinasse con una certa intelligenza tutto l'istituto della reversibilità delle pensioni alle vedove, a me sembrerebbe che potremmo operare con una certa serietà. Approvando un disegno di legge con questa promiscuità di argomenti, anche se fra essi c'è un nesso logico, daremmo veramente l'impressione all'opinione pubblica di fare le cose per accontentare alcuni e scontentare altri; il che vuol dire, in fondo, scontentare tutti, perchè in realtà vi sono cose che non soddisfano né gli uni né gli altri.

Io ritengo che questa Sottocommissione possa elaborare, in materia di reversibilità, anche degli emendamenti che tocchino il problema da vicino, ma per il collocamento a riposo dei funzionari statali non si può soltanto fare un emendamento che riguardi i combattenti, eccetera,

perchè c'è tutta una gamma di categorie e di situazioni; e se noi facciamo una legge disorganica pecciamo di serietà.

Se io dovessi dare la mia adesione a un disegno di legge così elaborato, la darei malvolentieri, o mi asterrei, presentando poi un ordine del giorno su questo mio modo di pensare per quanto riguarda le responsabilità. Per cui, associandomi a quanto ha detto il raggruppamento dei senatori comunisti, e richiamandomi soprattutto alle dichiarazioni del Sottosegretario Riccio, propongo formalmente che quanto riguarda l'articolo relativo al collocamento a riposo dei funzionari dello Stato debba essere rielaborato con altro disegno di legge. Circa il problema della reversibilità delle pensioni, sono d'accordo sulla nomina di una Sottocommissione affinché, attraverso una elaborazione collegiale, sia possibile tener conto di certe esigenze sociali.

CARELLI. Sarei stato anche io del parere di nominare una Sottocommissione per esaminare l'intero progetto di legge e gli eventuali emendamenti che si ritengono necessari. Però francamente sono perplesso di fronte alla proposta presentata dal senatore De Luca Luca circa lo stralcio di alcuni articoli che, secondo lui, si riferiscono a un settore non chiamato in causa, o per lo meno per il quale non si sente l'immediata esigenza di un intervento del Parlamento. Faccio presente al senatore De Luca che non risponde esattamente a verità che i pensionabili non attendono dallo Stato un intervento più o meno deciso, anche per alcune piccole questioni, per lo meno, che rappresentino un agganciamento a una futura trattazione dell'argomento in una maniera più vasta e più completa. Quindi il trattare e l'inserire in questo disegno di legge anche alcune norme che riguardano gli impiegati dello Stato in servizio, pensionabili e anzi aventi diritto al trattamento di quiescenza, secondo me è una buona cosa, perchè diversamente si perderebbe di vista la questione dei funzionari e impiegati dello Stato ai fini della futura quiescenza. Ritengo perciò che il riferirsi, anche in questo disegno di legge, al settore degli impiegati dello Stato in servizio, sia cosa ben fatta e, per lo meno, atta a dare fiducia per un miglioramento futuro della questione

che dovrebbe essere trattata più ampiamente.

Detto questo, io proporrei che la Sottocommissione venisse subito nominata per esaminare i primi emendamenti nell'interesse generale proprio per quanto adombrato dai senatori De Luca Luca e Fiore.

Dopo di ciò ritengo opportuno segnalare, per esempio, una questione che non è stata trattata; le pensioni di guerra e le pensioni, chiamiamole così, civili. Ci sono dei trattamenti particolari a favore dei pensionati di guerra che non s'identificano con il trattamento a favore dei pensionati civili.

Sarebbe opportuno equiparare e adeguare l'uno all'altro trattamento. Mi propongo quindi di presentare, in questo settore, un emendamento molto semplice che serva a completare un quadro che non è stato bene esaminato.

Concordo anche con la proposta, fatta dal relatore, che dovrebbe, in un certo senso, interessare un piccolissimo settore ma che riflette un problema che non è stato ancora risolto e che per un senso di giustizia si dovrebbe risolvere: quello del collocamento a riposo dei funzionari Presidenti di sezione dei Consigli superiori e Presidenti dei Consigli medesimi, data la loro alta carica e la loro funzione che s'identifica proprio con l'attività dei professori d'Università.

Detto questo, desidero chiedere anche un chiarimento al relatore: cioè se le figlie nubili di pensionati (non minorenni, ma inabili), abbiano diritto al trattamento di reversibilità.

TRABUCCHI, *relatore*. Dovrebbero avere diritto con le nuove norme.

CARELLI. Una volta che ho questa conferma, non ho altro da dire sulla risoluzione proposta di nominare una Sottocommissione con l'incarico di rielaborare il disegno di legge, accogliendo le indispensabili modificazioni, in modo che noi possiamo trasmetterne al più presto il testo all'altro ramo del Parlamento per l'immediata approvazione nell'interesse dei due settori del personale dello Stato, cioè impiegati pensionati e impiegati pensionabili. Sono due settori che debbono essere assolutamente vicini per non turbare l'omogeneità della loro posizione.

SCHIAVI. Sarebbe il caso che la Commissione perfezionasse subito gli articoli dal 12 in avanti, in modo da poterli approvare prima delle vacanze di Natale, ma con l'impegno di addivenire all'esame e all'approvazione della prima parte degli articoli del disegno di legge nei primi due mesi dell'anno prossimo, in modo da poter soddisfare, prima delle elezioni, l'aspettativa di una così vasta categoria di persone.

SPAGNOLLI. Confermo che a me pare che una Sottocommissione, alla quale dessimo l'incarico di lavorare rapidamente, potrebbe arrivare presto alla conclusione e rendere possibile a noi l'approvazione del provvedimento senza stralciare alcuna parte. C'è una grande aspettativa riguardante proprio l'attuale impostazione: non sarebbe giusto deluderla. La Sottocommissione potrebbe mettersi al lavoro oggi stesso.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo ricordare a me stesso e a tutti quanti s'interessano della questione, la solenne comunicazione fatta dal Ministro a tutti e due i rami del Parlamento per venire incontro a quella esigenza, sentita da parte degli impiegati statali, di poter andare in pensione e avere il libretto della pensione nello stesso momento in cui vengono collocati a riposo. Oggi si verifica — ed è questa la base dell'attuale necessità di attuazione di queste norme — che alle volte si aspettano più di due o tre anni per avere il provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, ricevendo — quando si va a riposo — soltanto un assegno provvisorio molto inferiore alla già ridotta pensione.

Quindi ritengo che la prima parte sia indispensabile approvarla — a parte la forma e a parte le osservazioni già fatte — in quanto lo stralcio rallenterebbe proprio l'approvazione della prima parte del disegno di legge che risponde a una viva aspettativa da parte della massa degli impiegati statali; si tratterà di apportarvi soltanto qualche emendamento leggero e semplice. Per quanto riguarda la Sottocommissione in verità c'era stata una intesa con il relatore nella precedente seduta sulla necessità di ricorrervi; il Governo aderisce alla proposta e, aggiunge, a patto che la Sottocommissione espliciti il suo lavoro in un

paio di giorni, con l'impegno che il nuovo testo emendato debba — non, possa — essere discusso e approvato nella seduta di mercoledì prossimo.

DE LUCA LUCA. Per la Sottocommissione siamo d'accordo, però vorrei che essa prendesse contatto con la Camera dei deputati perchè si faccia lo stralcio di comune accordo. Richiamo l'attenzione soprattutto su questo assurdo: è vero o non è vero che la questione del collocamento a riposo è una cosa diversa dalla reversibilità delle pensioni? Lo spirito della legge è stato o no travisato? Questo è il problema fondamentale. Se i problemi sono diversi come a me pare, allora facciamo lo stralcio.

TRABUCCHI, *relatore*. Dal punto di vista della necessità di alcuni emendamenti, credo non ci sia cosa peggiore che quella di creare delle controversie; quando la norma non è chiara, quando mancano gli elementi essenziali perchè si possa applicare una norma, succede immancabilmente che si va a creare uno stato di conflitto fra gli aventi diritto e il Tesoro. Voi ammetterete che con il lavoro che ha attualmente la Corte dei conti, se noi, ad un cinquanta per cento degli interessati, dessimo una legge per cui dovessero aspettare due o tre anni, credo che semineremmo il malcontento anzichè eliminarlo. Ritengo perciò più conveniente, nell'interesse di tutti, che si facciano quelle correzioni e aggiunte che possano evitare il sorgere di controversie.

Per quello che riguarda, invece, la questione del cosiddetto stralcio, vorrei proprio ricordare, soprattutto ai membri della Commissione che lo hanno proposto, che noi non siamo in una situazione per cui vi sia unanimità di interessi; vi sono i funzionari giovani i quali aspettano questa legge perchè si faranno dei posti davanti a loro; vi sono i funzionari vecchi i quali, naturalmente, tenderebbero a tirare avanti fino a 70-80 anni. Questa legge, attraverso gli emendamenti a favore degli ex-combattenti del 1915-18 concilierebbe gli interessi dei giovani e dei vecchi, e farebbe veramente applicare una norma che è essenziale, perchè la situazione di tutti coloro che sono collocati in pensione, e hanno un terzo, due

terzi di pensione a titolo di anticipo, e non la pensione totale, è veramente grave, e di ciò tutti siamo coscienti. Io non voglio dire che le norme si debbono fare per rendere contenti o malcontenti gli interessati; però ritengo che, dato che stiamo facendo un'opera di semplificazione, e un'opera di giustizia, sarebbe di cattivo gusto togliere di mezzo proprio la parte che interessa un maggior numero di persone. Per questo credo, che, formando la Sottocommissione, dato che gli emendamenti, più o meno, sono a tutti noti, noi arriveremo sicuramente alla creazione di un testo che possa essere approvato e che noi cercheremo di presentare anche ai colleghi della Camera dei deputati, in modo che, rimandandolo nella settimana ventura a Montecitorio prima delle vacanze di Natale possa essere definitivamente approvato.

FIORE. Apportare delle modifiche non significa risolvere unicamente la questione dell'anno di età per il collocamento a riposo: qui si tratta di modificare sostanzialmente tutti gli articoli che riguardano la prima parte. Ed è chiaro che, qualora si dovesse esaminare e discutere il provvedimento nel testo completo trasmesso dalla Camera dei deputati, anche noi ci sentiremmo obbligati a proporre degli emendamenti. Per tali motivi ritengo assolutamente necessario stralciare dal provvedimento in esame la prima parte anche perchè essa — ed il Governo lo deve riconoscere apertamente — è stata approntata di soppiatto: per otto mesi infatti si è discusso intorno al problema della reversibilità, e solo all'ultimo momento è stato sollevato quello riguardante le pensioni per gli impiegati attualmente in servizio.

TRABUCCHI, relatore. Faccio presente al senatore Fiore che non possiamo permettere che si giudichi in modo così offensivo il comportamento dell'altro ramo del Parlamento. Si potrà discutere di ritardo o no, ma non è concepibile una critica basata su concetti quale quello usato con la frase: « di soppiatto ».

FIORE. Non avevo intenzione di muovere nessuna critica, volevo soltanto mettere l'accento sul fatto che per mesi e mesi si è discusso

alla Camera dei deputati intorno alla reversibilità, e che solo *in extremis* si sono proposte e introdotte le norme sulle pensioni per i dipendenti statali tuttora in servizio.

TRABUCCHI, relatore. Ritengo che la discussione potrebbe essere subito sospesa augurandomi che il senatore De Luca non intenda presentare oggi una proposta concreta di stralcio, permettendo così alla Sottocommissione, che l'onorevole Presidente nominerà, di studiare una soluzione accettabile, in accordo con le varie parti (come nostra consuetudine, sarà ammesso a collaborare chiunque abbia argomenti e soluzioni da proporre). Nel corso della seduta di mercoledì prossimo, allorchè il problema sarà di nuovo esaminato in questa sede, il senatore De Luca potrà eventualmente avanzare formalmente le sue proposte, qualora il nuovo testo non dovesse incontrare il suo consenso.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rimane stabilito che la discussione sui disegni di legge in esame è sospesa, e che sarà ripresa nel corso della seduta di mercoledì prossimo. Nel frattempo il problema sarà esaminato e ne saranno indicate le soluzioni ad opera di una Sottocommissione che propongo sia composta dai senatori: Asaro, Carelli, Fiore, Mariotti, Roda, Tomè e Trabucchi.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Leo e Cottone: « Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione » (2204) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Di Leo e Cottone: « Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, relatore. È noto che è giacente presso la nostra Commissione in sede referente il disegno di legge n. 1278, inteso a rior-

dinare la materia delle esenzioni fiscali nella edilizia con criteri di maggior tutela delle esigenze del bilancio statale, nel quadro di una approfondita valutazione della politica edilizia da adottare nello spirito e nei termini dello schema Vanoni.

L'edilizia straordinaria di ricostruzione dei danni bellici e per la eliminazione delle abitazioni malsane procede nel quadro delle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 agosto 1954, numero 640; il piano INA-CASA ha in corso di realizzazione il suo secondo piano settennale. L'edilizia ordinaria sovvenzionata procede con il suo concreto ritmo costruttivo, nello sforzo di adeguamento nel nostro *standard* abitativo alle esigenze quantitative e qualitative che la domanda di case e di case migliori prospetta. Non vi è dubbio che molto deve essere ancora fatto perchè si pervenga in Italia a migliorare il tasso di affollamento sul piano nazionale (considerando come *optimum* in prima approssimazione un vano effettivo per abitante) e colmare la sperequazione dello stesso tasso sul piano regionale (permane un notevole divario nello *standard* abitativo tra nord e centro-sud) ed infine ad allineare la nostra tecnica edilizia alle più aggiornate sul piano estero.

Tali esigenze però imponevano non già una proroga indiscriminata di agevolazioni fiscali e creditizie, atte solo a perpetuare una non sempre coordinata legislazione in materia, bensì l'adozione di una politica edilizia concreta e conseguente, ispirata a severità nella concessione delle agevolazioni, e a una oculata individuazione delle esigenze e degli strumenti atti a soddisfarle. Se ci fosse stato più tempo — prima delle oramai vicine elezioni politiche — forse, in sede di esame del disegno di legge n. 1278, saremmo potuti pervenire ad impostare una politica edilizia quinquennale o settennale produttivistica, sul piano economico-sociale. Io l'ho tentata ma, purtroppo, non ho potuto ancora concluderla come avrei voluto, nonostante una prima redazione di un testo coordinato. Ci troviamo purtroppo pressati dai termini di scadenza che premono e dalla necessità di evitare una *vacatio legis*, particolarmente in un settore che richiede tempestiva certezza del diritto, perchè gli operatori pubblici e privati possano piani-

ficare i loro programmi costruttivi, ed al mercato edilizio possa assicurarsi continuità ed equilibrio.

Ben compreso dei termini e della necessità prospettati, concordo sulla opportunità di sottoporre il disegno di legge in esame alla vostra approvazione. Peraltro, poichè la legge 27 dicembre 1956, n. 1416, aveva lasciato un dubbio interpretativo in ordine alla subordinazione della concessione dei benefici previsti dagli articoli 13, 14, 16 e 19 all'osservanza dei termini, di cui all'articolo 13 della legge n. 408, ero entrato nell'ordine di idee di caldeggiare l'approvazione di un comma aggiuntivo all'articolo 1 del provvedimento in esame, con il quale, collegandosi la totalità dei benefici fiscali ad un termine fiscale di riferimento, fosse precisato che per gli effetti degli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, la proroga che si concede con il disegno di legge in discussione deve intendersi subordinata alla condizione che le costruzioni, cui si riferiscono le citate disposizioni, abbiano avuto termine entro il 31 dicembre 1959. Ritengo di non tradurre in atto tale intenzione, in quanto — essendo la materia destinata ad essere trattata e risolta con un piano organico — sono compreso della necessità che il disegno di legge in esame divenga sollecitamente operante; a condizione però che rimanga inteso — solidale in ciò tutta la Commissione — che la interpretazione da darsi al problema lasciato insoluto con la legge 27 dicembre 1956, n. 1416, è che il termine entro cui debbono essere ultimate le costruzioni per fruire dei benefici di proroga è il 31 dicembre 1959. Se la Commissione concorda su tale valore interpretativo, il relatore la invita a dare la approvazione al disegno di legge in esame nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Noi, in Italia, abbiamo fabbricati che non rendono niente in confronto a quello che logicamente dovrebbero rendere. Ci sono fabbricati costruiti per abitazioni di lusso i quali continuano a godere l'esenzione dell'imposta venticinquennale.

Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che quando si parla di proroga vorrei si dicesse chiaramente in che cosa consiste.

SPAGNOLLI, *relatore*. La mia relazione ai disegni di legge nn. 1263, 1278 e 1291 imposta secondo determinati criteri tutto il problema del riordinamento delle agevolazioni fiscali. Anticiperò subito che per certi settori, che sono quelli del *plafond* abitativo più basso, ritengo che allo stato attuale delle cose non si possa prevedere una abolizione *tout court* delle agevolazioni, mentre per certi settori superiori si prevede un'abolizione graduale; perchè qui non possiamo fare dei salti e abolirle da un anno all'altro, ma bisogna agire con gradualità. Ma se permette, signor Presidente, questo è un discorso molto più ampio e penso che forse la Commissione può occuparsene, anche se accetterà certe mie conclusioni, per suggerire alcuni criteri che dovrebbero essere tenuti presenti in sede governativa, qualora andasse avanti il disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che delega al Governo il compito di regolare la materia delle esenzioni fiscali. Ma questo potrebbe eventualmente formare oggetto di un'altra riunione.

CARELLI. Io ho seguito con interesse quello che ha detto il Presidente. Ma ritengo che nelle costruzioni vi sia un investimento di capitali che agevola un po' l'economia nazionale; quindi il voler costruire su un piano più estetico non lede gli interessi dell'economia. Credo quindi che il disegno di legge di cui si discute dovrebbe essere anche a favore delle costruzioni meno economiche, perchè è in fondo un investimento di capitali. Ma, detto questo, devo pregare la Commissione di accettare il disegno di legge così come è stato formulato e secondo la proposta del relatore e di far voti che la legge stessa non venga frustrata dagli enti autarchici che impongono a volte gravami eccessivi sì da annullare completamente le agevolazioni di legge. Noi sappiamo che vi sono delle costruzioni economiche che vengono effettuate in grandi centri, come Roma per esempio, e che sono sottoposte non a un intervento del Comune nei riguardi dell'imposta di famiglia, ma vengono invece sottoposte a una imposizione che si riferisce al valore locativo, nei riguardi del quale si dà una valutazione all'immobile tale da frustrare le agevolazioni che la legge dà al locatore e al costruttore; vale a dire, nella

stima dell'immobile, il Comune, per esempio, dà un valore necessariamente superiore al normale, un valore che rasenta qualche volta addirittura il paradosso. Posso segnalare dei casi specifici, ma credo non sia opportuno.

DE LUCA LUCA. Su questo disegno di legge debbo fare alcune considerazioni. Noi, in sostanza, da cinque anni proroghiamo il termine delle agevolazioni e proroghiamo sempre con la cosiddetta acqua alla gola. C'era stato un impegno, anche del rappresentante del Governo, che questa materia sarebbe stata riordinata...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è un progetto di legge alla Camera dei deputati; è il Parlamento che non l'ha approvato. Il Governo ha assunto un impegno e l'ha assolto.

DE LUCA LUCA. Credo che quando abbiamo concesso queste proroghe siamo stati più o meno tutti d'accordo nel ritenere che con queste agevolazioni fiscali si era favorita la grossa speculazione: con la scusa della costruzione di appartamenti popolari, extra popolari, eccetera, si erano costruite case di lusso. Adesso ci troviamo con l'acqua alla gola e, dovendo prorogare, non facciamo altro che aumentare queste speculazioni, perchè si tratta di prorogare una decina di leggi. Riguardo a quello che diceva il senatore Carelli, che il valore locativo è applicato su tutti i fitti, è chiaro che se un appartamento costa centomila lire al mese, deve essere soggetto a pagare un determinato valore locativo. Se un individuo si costruisce un appartamento di lusso in Via Archimede, ai Parioli, è chiaro che deve pagare al Comune di Roma un valore locativo adeguato.

MARINA. Quello della casa è un grave problema ed avrei preferito effettivamente che avessimo prorogato le agevolazioni fiscali fino al 1960 unificando il termine a quello dello sblocco dei fitti, perchè sicuramente nel 1959 sarà necessaria un'altra proroga. Il problema della casa non è ancora risolto: è inutile discutere di case economiche e di case di lusso e non di lusso; tutte le case che sorgono

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

148ª SEDUTA (4 dicembre 1957)

non risolvono il problema. In Italia occorrono ancora dieci milioni di locali; fate il conto di quanti ce ne vorranno con la popolazione che cresce e con gli accresciuti bisogni. Sicchè il problema della casa non deve essere visto semplicemente come fatto speculativo, ma si deve mettere in collegamento con tutta la quantità di mano d'opera che vi lavora. Che poi enti speculativi costruiscano case di lusso che rimangono invendute o inaffittate, non ha importanza: la casa si è costruita, delle persone hanno potuto lavorare e guadagnare.

Questo è il problema che dovete tener presente. Ecco perchè ritengo che il problema della esenzione venticinquennale ha importanza perchè è una delle grandi molle che ha consentito e consente al nostro Paese di costruire le case. Il giorno in cui verranno sbloccati i fitti come è stato fatto in Inghilterra, dove si sono sbloccati i fitti dopo tre o quattro anni, impedendo però lo soggio dell'inquilino, sarà risolto veramente il problema a beneficio dello Stato. Noi abbiamo persone che si sposano e devono andare a pagare per un piccolo appartamento fitti altissimi, mentre altre godono di un appartamento più ampio non pagando quasi niente; è un'ingiustizia che è insita nel blocco degli affitti, e che deve essere abolita.

ASARO. Io desidero dire con franchezza che gli argomenti che sono stati adottati in questa sede non mi convincono che le finalità perseguite da questi sistemi delle proroghe successive siano quelle di voler aiutare a risolvere il problema della casa a beneficio delle masse lavoratrici. Dico di più: anche con queste proroghe noi non riusciremo mai a superare motivi di critica che molto opportunamente ha sollevato il nostro Presidente circa le conseguenze che derivano da queste proroghe. Sono convinto che basta rifarsi alle dichiarazioni a suo tempo espresse sia dal Ministro Andreotti, sia dal senatore Spagnoli relatore anche del precedente disegno di legge di proroga, sia dal senatore Roda: sono convinto che ci sarebbe stato tempo più che sufficiente, non dico per predisporre quella legge a cui ha fatto cenno il senatore Spagnoli, ma per lo meno per impostare un disegno di legge che contenesse in sé criteri selettivi

che valgono a prorogare le agevolazioni fiscali per determinati tipi di abitazioni e che invece la facciano finita con le proroghe a favore di altri tipi di costruzioni.

A me pare che ci sia una specie di crescendo nelle pretese di determinate forze che speculano con le abitazioni, perchè la resistenza fatta in passato, adesso non viene neanche più fatta. Mentre prima ogni volta si assicurava che quella sarebbe stata l'ultima proroga, e che nel frattempo si sarebbe provveduto ad elaborare e portare a termine un disegno di legge che avrebbe disciplinato la materia, adesso non si fa più nessuna resistenza neanche quando si parla di ulteriori proroghe.

Io desidero, per concludere, conformarmi al parere del senatore De Luca Luca, nel senso che noi non ci sentiamo di dare l'approvazione a questo disegno di legge di proroga, così come è stato presentato, e anche far presente che mentre il provvedimento legislativo tendeva inizialmente a concedere una proroga fino al 1958, si è andati alla carica con forza più incalzante e si chiede la proroga fino al 1959, e non sono mancate voci, come quella del senatore Marina, che si dicono convinti della necessità di prorogare la legge fino al 1960, fino cioè allo sblocco dei fitti.

Io desidererei che, considerando queste nostre, secondo me, opportune critiche, ci compenetrassimo un po' della necessità di superare tutti quei motivi che finora sono stati adottati come ostacolo a poter completare una legge organica in materia; e credo che con la buona volontà si sarebbe potuta fare prima, come ci sarebbe tempo sufficiente per poterla fare ora prima che scada la proroga.

SPAGNOLLI, *relatore*. Invito il senatore Asaro a prendere visione delle proposte da me formulate nella relazione alla quale ho accennato: si renderà così agevolmente conto di quanti problemi importanti sorgono e quale latitudine di discussioni l'argomento è destinato a sollevare. È stato compiuto un tentativo organico ma la complessità della materia non ha permesso di ultimarlo. Non è cosa semplice per esempio introdurre, come riporta la mia proposta, il concetto di gradualità: eppure è un concetto indispensabile, anche per sbloccare la situazione nei confronti

dei Comuni, i quali debbono necessariamente essere posti nella condizione di conoscere i dati certi di cespiti sui quali possono contare

ASARO. Non metto in dubbio che il senatore Spagnoli ha affrontato e tentato di risolvere il delicato problema con la consueta alacrità e obiettività; dove non concordo è sul fatto che tale lavoro debba restare al momento attuale un avvenimento a se stante: non sarebbe la prima volta che si fa tesoro di una fatica di un collega per trarne immediato beneficio. Così potrebbe avvenire oggi, per cui il disegno di legge in esame dovrebbe essere inquadrato in tale piano e conseguentemente modificato.

TRABUCCHI. Ritengo che si debbano tenere distinte le due questioni testè sollevate: il disegno di legge in esame si impone perchè quando si modifica un regime fiscale che influisce direttamente sull'attività economica, non si può dare al relativo provvedimento decorrenza immediatamente successiva alla approvazione, altrimenti si provocano gravi situazioni di disagio. Oggi tutti sanno che le norme attualmente in vigore dovranno essere prorogate: in relazione a tale aspettativa sono stati compilati programmi economicamente notevoli. Non si può quindi oggi negare la proroga che è fissata con il disegno di legge in esame, altrimenti si verrà ad incidere in modo pericolosamente dannoso sulla economia nazionale. Del resto, approvare il disegno di legge in discussione non significa che si debba aspettare la fine del 1959 per discutere il problema fondamentale. Quindi, mentre approviamo il provvedimento in esame chiediamo all'onorevole Presidente che nel corso di una seduta dei primi giorni del prossimo anno venga affrontato l'esame di tale problema fondamentale, basato su di un testo organico che ci permetta di non ricorrere più alla emanazione di provvedimenti di proroga.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Date le finalità ristrette di questo disegno di legge, credo che il rappresentante del Governo non debba intervenire nella discussione di fondo che si è fatta sul problema generale. Peraltro, è doveroso che io mi associ

alle considerazioni che ha fatto in premessa il relatore e a quelle dell'illustre Presidente della Commissione, aggiungendo che la necessità di regolare il problema delle agevolazioni fiscali in sede di costruzioni edilizie è già stato affrontato dal Governo con la presentazione alla Camera dei deputati di un disegno di legge, che la Camera stessa ha ritenuto di non discutere: e di ciò non se ne può fare colpa al Governo.

Per quanto riguarda i termini di scadenza delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione, che con il disegno di legge in esame vengono prorogati al 31 dicembre 1959, nel progetto di legge d'iniziativa del deputato Di Leo si proponeva la proroga al 31 dicembre 1958, mentre in quello d'iniziativa del deputato Cottone, si proponeva la proroga al 31 dicembre 1960. La Camera dei deputati ha ritenuto di stabilire una data intermedia. Certo è che il Governo avrebbe preferito la data del 31 dicembre 1958, anche per una ragione di deferenza verso il futuro Parlamento, per non impegnarlo eccessivamente, cioè sino alla fine del 1959, a mantenere queste indiscriminate agevolazioni fiscali. Tuttavia, la Camera dei deputati avendo ritenuto di fissare una data intermedia, il Governo ha accettato.

Il Governo concorda con il voto espresso dal relatore, cioè che le agevolazioni fiscali siano concesse condizionatamente alla ultimazione delle costruzioni, cui le norme si riferiscono, entro il 31 dicembre 1959.

Per quanto riguarda il valore locativo e l'imposta di famiglia, il rappresentante del Governo non si è reso perfettamente conto del motivo per il quale se n'è parlato in questa sede. Tuttavia, e come rappresentante del Governo e come Sindaco, affermo che le imposte sul valore locativo dovrebbero essere ulteriormente aumentate, così da rendere molto di più ai Comuni, dato che esse vengono addebitate soltanto a coloro i quali non hanno la residenza in quel determinato Comune: cioè a dire che si tratta nel 99 per cento dei casi di persone le quali hanno ville o immobili residenziali per le villeggiature stagionali.

Poste tali considerazioni, per il resto il Governo si rimette a quanto affermato dal relatore e fa presente l'opportunità che la

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

148ª SEDUTA (4 dicembre 1957)

Commissione approvi il disegno di legge in discussione nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I termini prorogati al 31 dicembre 1957 con la legge 27 dicembre 1956, n. 1416, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1958.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.